



**DETERMINA N. 26 DEL 06/06/2018**

**OGGETTO: Affidamento servizio di brokeraggio alla Società Assiteca Spa.**

Il sottoscritto Daniele Barbieri, in qualità di Amministratore Unico della Santa Marinella Servizi S.r.l., giusta nomina assembleare del 15/12/2016,

**PREMESSO**

- Che con determina dell' Amministratore Unico n. 21 del 24/05/2016 si è provveduto ad affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 25/05/2016 al 25/05/2018 alla Società Assiteca Spa;
- Preso atto della scadenza dell'incarico di che trattasi e ravvisata l'esigenza di affidare a professionisti esperti del settore l'attività di gestione delle coperture assicurative della Santa Marinella Servizi Srl;
- Che la Santa Marinella Servizi S.r.l. ha in corso polizze riguardanti vari rischi contro i quali ha inteso tutelare il patrimonio , e la responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera;

**CONSIDERATO**

- che la gestione dei contratti assicurativi stipulati a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- che tra il personale dipendente della Società non è presente una professionalità in grado di gestire ed individuare condizioni e parametri assicurativi (valori assicurativi, massimali, estensioni franchigie, nuovi rischi...) nonché di garantire un'efficace gestione dei sinistri;
- che le problematiche inerenti alla predisposizione della migliore copertura per ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, hanno reso opportuno, da parte della Società, giovare dei servizi del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209;
- che l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità della Società e di sottoporre le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

RILEVATA, pertanto, la necessità di affidare ad una società specializzata il servizio di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti

assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse della Società ed effettivamente rispondenti alle sue esigenze ed al fine di ottimizzare le eventuali polizze contratte e/o da contrarsi da parte della Società;

ATTESO che l'attività di identificazione e valutazione dei rischi per cui si richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio ed i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per soluzioni idonee e maggiormente vantaggiose per la Stazione Appaltante.

DATO ATTO che la giurisprudenza amministrativa ritiene che i broker possano svolgere utilmente le loro professionalità in favore delle pubbliche amministrazioni (Cons. Stato Sez. VI, 23-07-2008, n. 3655);

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, avvalersi dell'attività di una società di brokeraggio, con compiti di assistenza e consulenza nella predisposizione ed esecuzione dei contratti assicurativi e con la garanzia dell'indipendenza dalle Compagnie Assicuratrici, al fine di garantire una copertura assicurativa alle migliori condizioni offerte dal mercato, nonché un servizio di assistenza nella gestione delle polizze in essere, con particolare riferimento alle varie fasi di gestione dei sinistri;

VALUTATO che l'affidamento del servizio in questione venga effettuato per un solo anno, in modo da poter svolgere, nel frattempo, una nuova procedura di gara, in applicazione alle nuove regole;

#### CONSIDERATO

- che il Capitale Sociale della Santa Marinella Servizi Srl è detenuto esclusivamente dal Comune di Santa Marinella quale Socio Unico;
- che la Società opera in forza di specifico contratto di servizio approvato dal Comune di Santa Marinella;
- che la Società è posta sotto la vigilanza del Socio Unico e opera secondo gli indirizzi strategici e programmi stabiliti dallo stesso;
- preso atto che la Società Assiteca S.p.A. con sede in Filiale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 253 – 00198 Roma, P.IVA n. 09743130156 già appaltatrice del servizio di consulenza e brokeraggio con nota ns. prot. 151 del 05/06/2018 ha confermato che intende prestare il proprio servizio agli stessi patti e condizioni;
- dato altresì atto che la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non comportano rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico;
- richiamata la verifica svolta presso il sito telematico del Registro delle Imprese;
- richiamato l'art. 106 del Codice delle Assicurazioni;
- vista la sentenza del Consiglio di Stato sez. IV sentenza n. 1019 del 24/02/2000;
- visto il D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 art. 36 co. 2 lettera a) (appalti sotto soglia);
- tenuto conto che la medesima Soc. Assiteca S.p.a, ha espresso nella propria offerta che **detto servizio non comporta costi per la Santa Marinella Servizi Srl** a fini della mediazione assicurativa;



## DETERMINA

- 1) DI RINNOVARE per motivi espressi in narrativa, il servizio di brokeraggio (mediazione assicurativa) alla Soc. Assiteca S.p.A. con sede legale in Milano, Via G. Sigieri, n. 14 e filiale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 253, P.IVA n. 09743130156, ai sensi dell'art. 36 co 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, senza oneri per la Santa Marinella Servizi Srl, per un anno, consistente nell'attività di identificazione e valutazione dei rischi per cui si richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio ed i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per soluzioni idonee e maggiormente vantaggiose per la Stazione Appaltante.
- 2) DI DARE ATTO che il servizio avrà durata di anni 1 (UNO) con decorrenza dalla data della stipula del mandato (disciplinare di incarico), e che per il servizio di brokeraggio di intermediazione assicurativa nulla è dovuto dalla Società direttamente al broker, ma l'ammontare presunto ed indicativo stimato rientrando all'interno dei singoli premi assicurativi (onnicomprensivi), è pari a stimati € 400,00 (quattrocento/00) annui sulla scorta del totale corrisposto per le assicurazioni negli anni precedenti da parte di questa Società. Tale precisazione rientra nelle previsioni degli obblighi informativi dovuti all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) come da FAQ aggiornato al 21/05/2014 P.to A16;
- 3) DI DARE ATTO che il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici, né potrà impegnare in alcun modo la Società, se non preventivamente autorizzato in modo formale;
- 4) DI DARE IMMEDIATA esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento assumendo direttamente la relativa disponibilità.
- 5) CHE con separata e successiva determinazione sarà emesso il provvedimento di presa d'atto della Società Assicurativa individuata per quanto trattasi, mediante utilizzo del servizio di mediazione assicurativa di cui al precedente punto 1).

L'Amministratore Unico

Avv. Daniele Barbieri